

## PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste dall'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo di São Tomé e Príncipe per il periodo dal 1° giugno 1993 al 31 maggio 1996

### Articolo 1

A decorrere dal 1° giugno 1993, e per un periodo di tre anni, le possibilità di pesca accordate conformemente all'articolo 2 dell'accordo sono fissate a 40 tonniere congelatrici con reti a circuizione ed a 8 tonniere con lenze a canna per pesce fresco o pescherecci con palangari di superficie.

### Articolo 2

1. La compensazione finanziaria di cui all'articolo 6 dell'accordo è fissata per il periodo contemplato dall'articolo 1 a 1 650 000 ecu, da versare in tre rate annuali di pari ammontare. Tale importo copre 9 000 t annue di catture nelle acque di São Tomé e Príncipe. Se il volume delle catture di tonnidi effettuate dai pescherecci della Comunità nelle acque di São Tomé e Príncipe supera tale quantitativo, l'importo suddetto è aumentato proporzionalmente.

2. La destinazione della predetta compensazione è di esclusiva competenza del governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe. Essa è versata alla Banca centrale di São Tomé e Príncipe.

### Articolo 3

1. Nel periodo di cui all'articolo 1, la Comunità partecipa al finanziamento di programmi scientifici e tecnici destinati in particolare a migliorare le conoscenze alieutiche e biologiche nella zona economica esclusiva di São Tomé e Príncipe, per un importo di 250 000 ecu.

2. Questi programmi vengono elaborati congiuntamente dalle autorità competenti di São Tomé e Príncipe e della Comunità che partecipa, se del caso, alla loro attuazione. Previa approvazione del loro contenuto, i programmi sono finanziati mediante versamenti su un conto indicato dalle autorità competenti di São Tomé e Príncipe.

3. Le autorità competenti di São Tomé e Príncipe trasmettono ai servizi della Commissione delle Comunità europee una relazione sull'attuazione dei programmi approvati e sui risultati ottenuti. La Commissione delle Comunità europee si riserva la possibilità di chiedere alle autorità di São Tomé e Príncipe qualunque informazione complementare di ordine scientifico.

### Articolo 4

1. Le due parti convengono che il miglioramento della competenza e delle conoscenze degli addetti alla pesca marittima costituisce un elemento essenziale per il successo della loro cooperazione. A tal fine la Comunità:

- a) agevola l'accesso dei cittadini di São Tomé e Príncipe agli istituti degli Stati membri e mette a loro disposizione borse di studio e di formazione pratica nelle varie discipline scientifiche, tecniche ed economiche attinenti alla pesca. Queste borse possono essere altresì utilizzate in qualsiasi altro Stato legato alla Comunità da un accordo di cooperazione;
- b) copre le spese di partecipazione di São Tomé e Príncipe al Comitato regionale della pesca del Golfo di Guinea ed all'ICCAT;
- c) copre le spese di partecipazione a convegni internazionali o a tirocini in materia di pesca.

2. Il costo di queste azioni non può superare l'importo di 275 000 ecu. Tale importo viene versato in tre rate annuali di pari ammontare sul conto indicato dal Ministero del commercio, dell'industria, del turismo e della pesca. Detto Ministero gestisce la totalità delle azioni così finanziate, di cui al paragrafo 1 e trasmette ai servizi della Commissione una relazione dettagliata sull'utilizzazione dei fondi.

### Articolo 5

Qualora la Comunità non provveda ad effettuare i pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, l'applicazione del presente protocollo può essere sospesa.

### Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe sulla pesca al largo della costa di São Tomé e Príncipe è abrogato e sostituito dall'allegato al presente protocollo.

### Articolo 7

Il presente protocollo entrerà in vigore il giorno della firma.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° giugno 1993.